

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1086 del 24/02/2025
Oggetto	DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), Via A.Einstein n.63, c.a.p. 40017, richiesta dalla GRAF INDUSTRIES S.p.A. per l'attività di fabbricazione di macchine automatiche.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1135 del 24/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno ventiquattro FEBBRAIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), Via A.Einstein n.63, c.a.p. 40017, richiesta dalla GRAF INDUSTRIES S.p.A. per l'attività di fabbricazione di macchine automatiche.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015.
- Richiamata la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di San Giovanni in Persiceto in data 25/07/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/137282 del 26/07/2024 (**pratica Sinadoc 27510/2024**) dal procuratore della GRAF INDUSTRIES S.p.A. (C.F. 02224770368 / PIVA 02224770368), con sede legale in via G. Galilei n. 32-36, c.a.p. 41015, Nonantola (MO), per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di fabbricazione di macchine automatiche svolta presso lo stabilimento sito in Via A.Einstein n.63, c.a.p. 40017, San Giovanni in Persiceto (BO);

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

RILEVATO che l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA per le matrici ambientali originate dell'attività svolta presso lo stabilimento in oggetto, titolo abilitativo ambientale che deve intendersi sostitutivo dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - AACM};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di San Giovanni in Persiceto};

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- "*DECRETO ODORI*", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", in particolare art. 8 "*Disposizioni in materia di impatto acustico*", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15*"

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- in data 14/01/2025 documentazione integrativa volontaria inerente la matrice emissioni in atmosfera veniva trasmessa al SUAP dalla GRAF INDUSTRIES S.p.A., ed acquisita poi agli atti di ARPAE con PG/2025/7723;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice emissioni in atmosfera (PG/2024/173618 del 26/09/2024).
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice impatto acustico (PG/2025/6246 del 14/01/2025).
- Parere Prot. 2042 del 17/01/2025 per la matrice impatto acustico del Comune di San Giovanni in Persiceto (PG/2025/10508 del 20/01/2025);

CONSIDERATO inoltre che relativamente alla matrice scarichi idrici, si prende atto della dichiarazione allegata alla sopra citata domanda, che attesta la presenza di soli scarichi di tipo domestico convogliati in pubblica fognatura (pertanto ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale ARPAE procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti, nell'ambito di procedimenti avviati da SUAP, o nei casi che prevedono possibilità di presentazione dell'istanza di AUA direttamente ad ARPAE;

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con il provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati pari ad € 596,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.

- Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.5 pari a € 300,00.

CONSIDERATO che la GRAF INDUSTRIES S.p.A. ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della GRAF INDUSTRIES S.p.A., per l'esercizio dell'attività di fabbricazione di macchine automatiche svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Bologna come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della GRAF INDUSTRIES S.p.A. (C.F. 02224770368 e P.IVA 02224770368) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento in Comune di San Giovanni in Persiceto, Via A.Einstein n.63, c.a.p. 40017, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria	a. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Rumore	b. Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- “Allegato A - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera” di competenza di ARPAE SAC con richiamo alla documentazione di riferimento;
 - “Allegato B - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico” di competenza del Comune di San Giovanni in Persiceto con richiamo alla documentazione acustica.
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all’Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all’art.5 del D.P.R. 59/2013;
 4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
 5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell’ambiente;
 6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
 7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell’AUA al SUAP del Comune di San Giovanni in Persiceto ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di San Giovanni in Persiceto e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
 8. DI TRASMETTERE la presente determina all’Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza;
 9. DI DARE ATTO che la presente AUA, adottata previa acquisizione di autocertificazione ai sensi dell’art. 88 c. 4 bis D.Lgs. n. 159/2011, e che acquisirà efficacia in sede di rilascio da parte del SUAP, è sottoposta a condizione risolutiva e pertanto si procederà a revocarla nei casi previsti dal D.Lgs. 159/2011.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto GRAF INDUSTRIES SPA

comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO - via A. Einstein n° 63

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di macchine per usi molteplici, assemblaggio e collaudo di componenti elettrici e meccanici per macchine per linee automatiche per la produzione di infissi e per impianti gas naturale svolta dalla società GRAF INDUSTRIES SPA nello stabilimento posto in comune di San Giovanni in Persiceto via A. Einstein n° 63 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società GRAF INDUSTRIES SPA è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: SALDATURA

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare 10 mg/Nm³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: VERNICIATURA E CARTEGGIATURA

Portata	37000 Nm ³ /h
massima	
Altezza	8 m
minima	
Durata	2 h/g
massima	

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Fase di verniciatura/essiccazione:			
Materiale	particellare		3 mg/Nm ³
.....			
Composti organici volatili (come C-organico totale)		50	mg/Nm ³
....			

Fase di carteggiatura:			
Materiale	particellare		10 mg/Nm ³
.....			

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E3
PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO – 1,6 MW GASOLIO

Le verifiche di funzionalità dei gruppi elettrogeni dovranno essere programmate e condotte con modalità ed orari tali da non provocare disagio alle proprietà confinanti.

Si prescrivono i limiti massimi di concentrazione ammessa per le sostanze inquinanti indicate in allegato I parte III punto 3 del DLgs 152/06 Parte Quinta.

Materiale	particellare.....	50 mg/Nm ³
.....		
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)		190 mg/Nm ³
.....		
Monossido di carbonio		240 mg/Nm ³
.....		

I valori di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%

Non è fissata alcuna periodicità di analisi da effettuarsi a cura del gestore di Stabilimento.

Poiché il gruppo elettrogeno ha un funzionamento dichiarato inferiore a 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di tre anni, il gestore di impianto può, alternativamente all'obbligo di rispetto dei limiti di emissione sopra stabiliti, entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione, inviare la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente.

EMISSIONI C2 - C3

PROVENIENZA: IMPIANTI TERMICI CIVILI – 0,28 MW CIASCUNO - METANO

EMISSIONE C4

PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO CIVILE – 0,21 MW METANO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

EMISSIONI A04 - A05

PROVENIENZA: SFIATO EMERGENZA CELLE COLLAUDO COMPRESSORI

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APAM).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro,

deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non

superiore al 30% del risultato

- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E1, E2 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E1, E2, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati

alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un

pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto in data 25/07/2024, e successive integrazioni con particolare riferimento a:

- Tav.1 "Layout emissioni in atmosfera", datata 13/1/2025 (PG/2025/7723).

Pratica Sinadoc 27510/2024. Documento redatto in data 19/02/2025

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della GRAF INDUSTRIES S.p.A. ubicato in Via A.Einstein n.63, c.a.p. 40017, Comune di San Giovanni in Persiceto (BO).

ALLEGATO B

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla GRAF INDUSTRIES S.p.A. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica del Comune di San Giovanni in Persiceto.
2. Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura, PG/2025/6246 del 14/1/2025;
3. Visto il nulla osta acustico del Comune di San Giovanni in Persiceto con nota Prot. 2042 del 17/1/2025.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di San Giovanni in Persiceto, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura, PG/2025/6246 del 14/01/2025, con nulla osta acustico Prot. 2042 del 17/01/2025 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM con PG/2025/10508 del 20/01/2025). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto in data 25/07/2024, con particolare riferimento a:

- Elaborato "Relazione previsionale di impatto acustico" allegata alla domanda di AUA, datata 04/04/2024 a firma del TCA Federico Zavatti.

Pratica Sinadoc 27510/2024. Documento redatto in data 19/02/2025



Comune di San Giovanni in Persiceto

AREA TECNICA SERVIZIO AMBIENTE	TEL. 051-6812849-46-44 FAX 051-6812800 E-mail ambiente@comunepersiceto.it Sede Via D'Azeglio 20 Orari di apertura: lunedì ore 9-13.00, giovedì su appuntamento ore 15-17
---	--

PROT. N. 2025/0002042

(da citare nell'eventuale futura corrispondenza)

Classifica: 08.03

Fascicolo: 33/2024

Rif. Ns. Doc.: Suap n. 295/2024

S. Giovanni in Persiceto, lì 17/01/2025

Spett.le

S.U.A.P.
SEDE

Oggetto: Istanza di rilascio nuova A.U.A. ex art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, per lo stabilimento sito in San Giovanni in Persiceto (BO), alla via A. Einstein n. 63 "GRAF INDUSTRIES S.P.A." per la matrice impatto acustico- NULLA OSTA AMBIENTALE.

Vista la domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la Matrice impatto acustico, per l'attività della Ditta GRAF INDUSTRIES S.P.A. Srl con sede a San Giovanni in Persiceto (BO) in Via A. Einstein n.63 - Riferimento Pratica AUA 33/2024/SUAP – 295/2024;

Visto il parere favorevole condizionato rilasciato dai tecnici di ARPAE Distretto di Pianura – Imola, sede di San Giorgio di Piano – Servizio Territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana SINADOC n. 27510/2024 (pervenuto al Prot. Gen. con n. 1464/2025) in merito all'impatto acustico;

Richiamati:

- la Legge n. 447/95;
- il D.P.C.M. del 01.03.1991;
- il D.P.C.M. del 14.11.1997;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";
- il D.P.R. n.59/2013;

Si è valutato di esprimere **parere favorevole condizionato in merito al nulla osta ambientale per la matrice dell'impatto acustico** rispettando quanto indicato nella domanda di rilascio nuova A.U.A. e negli elaborati grafici allegati alla pratica e relative integrazioni, nonché quanto indicato e prescritto nel parere SINADOC n. 27510/2024 rilasciato dai tecnici di ARPAE Distretto di Pianura – Imola, sede

Comune di San Giovanni in Persiceto - Corso Italia 74 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) - Codice Identificativo SGIOVPTO

Tel. Centralino 051-6812701 – Fax generale 051-825024

C.F. 00874410376 – P. IVA. 00525661203

sito: www.comunepersiceto.it - P.E.C: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it



Comune di San Giovanni in Persiceto

di San Giorgio di Piano – Servizio Territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana (pervenuto al Prot. Gen. con n. 1464/2025), con prescrizione che:

- a) entro 60 gg dal rilascio dell'AUA ovvero dalla messa a regime dei punti di emissione in atmosfera **(E1-E2)** , sia prodotta ed inviata al Comune e ad ARPAE una **relazione redatta da TCA** che attesti/asseveri, a seguito di fonometrie, il rispetto del valore limite di immissione assoluto presso i confini dell'azienda nonché del limite differenziale presso tutti i ricettori evidenziati nella Documentazione di impatto acustico previsionale, in periodo diurno, nelle condizioni più gravose di esercizio dell'attività, ovverosia con tutte le sorgenti sonore autorizzate attivate contemporaneamente (compreso il **Gruppo elettrogeno E3**) e alla portata di massimo rendimento;
- b) la relazione di cui al punto precedente dovrà evidenziare in particolare i tempi di osservazione e di misura adottati dal TCA in maniera da essere rappresentativi delle **condizioni di massimo disturbo possibili** , con particolare riferimento al rumore residuo che dovrà far emergere la condizione "peggiore" ovvero più cautelativa per il ricettore (es. minor traffico possibile nelle c.d. ore di morbida);
- c) qualora la relazione di cui al punto a si discosti dai valori "previsti" ed evidenzi il mancato rispetto dei valori limite, devono essere adottate delle **misure di mitigazione e controllo del rumore** tali da evidenziare, nella situazione post-interventi di mitigazione, il rispetto di tutti i valori limite di legge;
- d) in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la **compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale** circostante;
- e) in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo **stato di usura degli impianti** intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;
- f) qualsiasi **modifica** della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico;
- g) l'attività lavorativa sia svolta **esclusivamente nel periodo diurno** e tutte le sorgenti sonore/impianti siano fermi/spenti in periodo notturno.

Restando a disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio Ambiente
Dott. Fuochi Alessandro

*Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. "codice dell'Amministrazione digitale".*

Allegati: Parere ARPAE SINADOC27510/2024 Prot.n. 1464/2025.



S. Giorgio di Piano, 14/01/2025

Sinadoc 27510/2024

Comune di San Giovanni in Persiceto

Servizio Ambiente

Pec: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

Area Tecnica - S.U.A.P. Sportello Unico Attività Produttive
c.a. Ing. Sabrina Grillini

Pec: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Unità AUA ed acque reflue
c.a. Bernardi Pier Luigi

OGGETTO: Istanza di rilascio nuova A.U.A., ex art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59.

Ditta: **GRAF INDUSTRIES S.p.A.** con sede legale a Nonantola (MO) in via G. Galilei 32/36 e stabilimento in Via A. Einstein, n. 63 - **San Giovanni in Persiceto (BO) - trasmissione contributo per nulla-osta acustico. Riferimento SUAP Prot.: n. 2024/0033307**

In riferimento all'oggetto, presa visione della domanda di AUA presentata al SUAP di San Giovanni in P. agli atti di ARPAE al PG/2024/137282 del 26/07/2024 e della documentazione tecnica ivi presente si rileva quanto segue.

Con la presente istanza viene richiesta nuova AUA per le matrici emissioni in atmosfera e impatto acustico.

Il presente contributo istruttorio è riferito alla sola matrice rumore.

Presa visione della relazione tecnica denominata *"Relazione previsionale di impatto acustico per l'unità di Via Einstein 63 - San Giovanni in Persiceto (BO)"* redatta da TCA¹, Revisione del 04/04/2024, si rileva quanto segue.

L'attività di GRAF Industries S.p.A. srl è dedicata alla fabbricazione di macchine per usi molteplici, quali assemblaggio e collaudo di componenti elettrici e meccanici per macchine per linee automatiche per la produzione di infissi e per impianti gas naturale. In particolare per il nuovo stabilimento di Via Einstein 63 a San Giovanni in Persiceto l'attività svolta consiste sostanzialmente in magazzino componenti elettrici e meccanici; assemblaggio e collaudo di componenti elettrici e meccanici per macchine per linee automatiche per la produzione di infissi;

¹ Trattasi del tecnico competente in acustica Zavatti Federico iscritto al n° 5318 dell'elenco Enteca.



assemblaggio componenti meccanici e per impianti gas naturale; imballaggio e spedizione. E' previsto l'inserimento di un gruppo elettrogeno (E3) e di alcune emissioni in atmosfera (E1: saldatura, E2: verniciatura- carteggiatura).

Lo stabilimento in questione è dotato di un'area cortiliva recintata all'interno della quale è possibile distinguere principalmente:

- una palazzina indipendente ospitante gli uffici;
- una struttura in muratura indipendente ospitante i locali tecnici per gli impianti a servizio dell'attività;
- un capannone indipendente suddiviso internamente nelle varie aree di lavoro (aree di stoccaggio / magazzino; aree produttive adibite allo svolgimento delle fasi di assemblaggio effettuate prevalentemente mediante attrezzature manuali quali utensili manuali e/o trapani avvitatori elettrici o a batteria).

Secondo quanto riportato dal TCA l'attività si svolge nel solo periodo diurno, generalmente dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30; nel periodo notturno l'attività non comporta l'azionamento e/o il funzionamento di sorgenti sonore nonché lo svolgimento di alcuna attività.

La documentazione d'impatto acustico tiene conto di tutte le sorgenti attualmente presenti nell'azienda, nonché delle modifiche che si andranno ad effettuare nello scenario futuro (nuove emissioni E1, E2 ed E3) di cui al paragrafo 11 (VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO PREVEDIBILE).

Nel dettaglio l'indagine acustica condotta dal TCA analizza lo **stato di fatto** mediante misure eseguite nel periodo diurno in tre postazioni di misura corrispondenti alla posizione dei ricettori (Postazione 1 utilizzata per rilevare il rumore residuo di zona in corrispondenza dei ricettori individuati; Postazione 2 rappresentativa della rumorosità attuale in corrispondenza dei confini sui lati Nord ed Est; Postazione 3 rappresentativa della rumorosità attuale in corrispondenza dei confini sui lati Sud ed Ovest). La metodologia utilizzata dal TCA pertanto consiste nell'utilizzo dei rilievi fonometrici realizzati sul lotto oggetto, per verificare il livello del rumore presente nella zona d'interesse e successiva elaborazione previsionale mediante calcolo del "rumore ambientale presunto" a seguito degli interventi di progetto (**scenario futuro post-operam**) e conclusioni.

Secondo quanto riportato dal TCA, su ogni lato dello stabilimento sono differenti sia le sorgenti sia i livelli di rumore riscontrati nelle diverse posizioni di misura. Questo perché su ogni lato la GRAF Industries S.p.A., secondo quanto riportato dal TCA, presenta attività di tipo diverso e che emettono rumore di tipologia differente le une dalle altre. Inoltre l'area in oggetto è interessata da altri insediamenti artigianali e, pertanto, nella stessa sono presenti sorgenti rumorose imputabili anche alle attività svolte nelle aziende adiacenti. Il rumore di fondo è influenzato dalla presenza dell'adiacente Via Einstein e dalla vicina Via Montirone, infrastrutture stradali che incidono sulla rumorosità e sul traffico abituale in maniera tale da far sì che il traffico veicolare indotto dall'attività aziendale possa ritenersi ininfluente rispetto a quello di zona, sempre secondo quanto riportato dal TCA. Infine l'utilizzo dei carrelli elevatori elettrici aziendali e le attività di carico/scarico sono da considerarsi quali attività accessorie/marginali ed effettuate nel caso per brevi periodi.

La caratterizzazione del clima acustico è stata effettuata mediante campagna di misure condotta dal TCA nel solo periodo diurno (misure eseguite in data 04/04/2024) in conformità a quanto previsto dal D.M. 16/03/1998. I rilievi fonometrici sono stati condotti presso l'azienda (3 postazioni di misura) sui confini di proprietà ed in corrispondenza dei 3 ricettori individuati (si veda pagina 11 della valutazione previsionale par. 6. CONDIZIONI AL CONTORNO E RICETTORI). Secondo quanto riportato dal TCA la durata delle misurazioni è stata scelta in base alla variabilità del livello sonoro ambientale misurato ed alla tipologia di funzionamento delle sorgenti sonore. La



durata scelta per le misurazioni è stata ritenuta quindi rappresentativa del fenomeno rumoroso in ogni posizione, sia per i livelli di rumore ambientale che di rumore residuo.

In riferimento alle sorgenti, sempre dalla relazione tecnica, si evince che la produzione interna di GRAF Industries S.p.A. non è particolarmente rumorosa e che la rumorosità del sito produttivo è prevalentemente data dalle macchine posizionate in esterno, a servizio degli impianti di produzione (locali tecnici e unità CLINT; box di compressione e zona prevista per il generatore - emissione E3). I macchinari posizionati esternamente si trovano sul lato Nord (locali tecnici e unità CLINT) e sul lato Ovest (box di compressione e zona prevista per il generatore - emissione E3) e sono descritti a pagina 11 della citata relazione previsionale (par. 6. CONDIZIONI AL CONTORNO E RICETTORI).

La compatibilità acustica dell'intervento è vincolata al rispetto di tutti i limiti di zona assoluto e differenziale ai sensi della normativa vigente. Nel dettaglio, al fine di definire il livello di rumorosità prodotto dall'attività, il TCA ha adottato la seguente metodologia:

- Riconoscimento del livello di rumore residuo in base alle valutazioni effettuate in sito mediante strumentazione (rilievi fonometrici eseguiti esclusivamente in periodo diurno) e posizionamento del microfono nel punto di misura (Postazione 1) come sopra riportato. Il tutto è stato eseguito per la rilevazione dell'attuale clima acustico caratterizzante l'area, ovverosia del rumore residuo dell'area (*ante-operam*).
- Verifica del livello di rumore ambientale come sopra descritto, ai 3 ricettori individuati (R1 ed R2 più vivine, su Via Montirone; R3 sul lato Ovest, prospiciente Via Einstein).
- Il TCA ha infine provveduto a verificare il rispetto di tutti i limiti previsti a seguito degli interventi (*post-operam*) (valore limite assoluto di immissione di zona e valore limite differenziale in periodo diurno).

Il Comune di San Giovanni in Persiceto ha approvato il Piano di Classificazione Acustica, così come evidenziato dal TCA, dal quale risulta che l'area in oggetto che comprende sia la ditta che 2 dei 3 ricettori individuati è inserita in "Classe V² - Aree prevalentemente industriali". L'altro ricettore individuato su Via Montirone (R2) ricade in "Classe II³ - Aree prevalentemente residenziali".

Come riportato dal TCA quindi sulla base delle informazioni fornite dalla ditta e delle misure fonometriche effettuate il giorno 4 aprile 2024 in periodo diurno, unico periodo di funzionamento dell'attività, che hanno permesso di valutare in opera l'impatto acustico delle attrezzature e degli impianti dell'insediamento della GRAF Industries S.p.A. in Einstein, n° 63 in comune di San Giovanni in Persiceto, risulterebbe che tale attività è conforme ai limiti imposti dalla normativa vigente nei confronti dei ricettori più esposti individuati nella citata valutazione di impatto acustico.

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, l'istruttoria tecnica è **favorevole** nel rispetto delle **seguenti prescrizioni**:

- a. *entro 60 gg dal rilascio dell'AUA ovvero dalla messa a regime dei punti di emissione in atmosfera (E1-E2), sia prodotta ed inviata al Comune e ad ARPae una **relazione redatta da TCA** che attesti/asseveri, a seguito di fonometrie, il rispetto del valore limite di immissione assoluto presso i confini dell'azienda nonché del limite differenziale presso tutti i ricettori evidenziati nella Documentazione di impatto*

² Valori limite assoluti di immissione: **70 dB(A) diurno (06.00-22.00)**; 60 dB(A) notturno (22.00-06.00).

³ Valori limite assoluti di immissione: **55 dB(A) diurno (06.00-22.00)**; 45 dB(A) notturno (22.00-06.00).

- acustico previsionale, in periodo diurno, nelle condizioni più gravose di esercizio dell'attività, ovverosia con tutte le sorgenti sonore autorizzate attivate contemporaneamente (compreso il **Gruppo elettrogeno E3**) e alla portata di massimo rendimento;*
- b. la relazione di cui al punto precedente dovrà evidenziare in particolare i tempi di osservazione e di misura adottati dal TCA in maniera da essere rappresentativi delle **condizioni di massimo disturbo possibili**, con particolare riferimento al rumore residuo che dovrà far emergere la condizione "peggiore" ovvero più cautelativa per il ricettore (es. minor traffico possibile nelle c.d. ore di morbida);*
 - c. qualora la relazione di cui al punto a si discosti dai valori "previsti" ed evidenzi il mancato rispetto dei valori limite, devono essere adottate delle **misure di mitigazione e controllo del rumore** tali da evidenziare, nella situazione post-interventi di mitigazione, il rispetto di tutti i valori limite di legge;*
 - d. in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la **compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale** circostante;*
 - e. in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo **stato di usura degli impianti** intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;*
 - f. qualsiasi **modifica** della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico;*
 - a. l'attività lavorativa sia svolta **esclusivamente nel periodo diurno** e tutte le sorgenti sonore/impianti siano fermi/spenti in periodo notturno.*

Il presente contributo tecnico è stato redatto dal tecnico Antonella Fatone⁴.

Distinti saluti.

L'Incarico di Funzione del Distretto di Pianura-Imola
dott.ssa Federica Forti
(o suo delegato)

(Documento firmato digitalmente)

⁴ TCA iscritto nell'elenco ENTECA al numero di Iscrizione Elenco Nazionale n. 12567.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.